



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE CAMPANIA

E

AGENZIA DEL DEMANIO

***finalizzato all'avvio di iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione del
patrimonio immobiliare pubblico di ambito regionale,
anche ai sensi dell'art. 33 D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011.***

PREMESSO CHE

il patrimonio immobiliare del settore pubblico, centrale e territoriale, rappresenta un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese che, attraverso l'avvio di concrete iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione può costituire un fattore di crescita per l'economia;

tali operazioni possono costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo sostenibile locale, nonché di incremento delle dotazioni di servizi pubblici locali e di quelle relative all'abitare;

l'Agenzia del Demanio (di seguito solo Agenzia), nell'ambito della *mission* istituzionale ad essa affidata, al fine di supportare gli Enti Pubblici nell'avvio di concrete iniziative di valorizzazione, trasformazione, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico ad essi appartenente o da essi gestito, promuove le attività necessarie alle verifiche di prefattibilità giuridico-amministrative, tecnico-operative, nonché di contesto istituzionale, per l'individuazione degli strumenti e delle modalità più efficaci di attuazione;

la Regione Campania (di seguito, Regione) promuove lo sviluppo del proprio territorio e ritiene importante promuovere e intraprendere un'attività di rilancio strutturale e sviluppo territoriale, anche attraverso l'ottimizzazione, la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico presente sull'intero territorio regionale, non strumentale e di proprietà dei diversi Soggetti Pubblici, anche al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

CONSIDERATO CHE

la Regione riconosce gli strumenti per l'attuazione delle politiche sul patrimonio immobiliare pubblico, nonché le operazioni di finanza immobiliare di cui all'art. 33 D.L. n. 98/2011 quali veicoli idonei per lo sviluppo dell'iniziativa di rilancio strutturale, valorizzazione, razionalizzazione e/o gestione degli immobili pubblici non strumentali ed appartenenti al proprio patrimonio, a quello degli altri Enti Locali;

l'Agenzia del Demanio costituisce l'attore istituzionale funzionalmente competente a fornire supporto tecnico-specialistico in favore di Enti Pubblici proprietari o gestori, per l'avvio di iniziative di razionalizzazione, dismissione e valorizzazione di patrimoni immobiliari pubblici;

le Parti firmatarie condividono, dunque, la necessità di operare congiuntamente per l'avvio di tutte le attività propedeutiche e connesse, volte alla preliminare conoscenza del patrimonio immobiliare pubblico, alla segmentazione del portafoglio per l'attuazione delle più idonee politiche di patrimonio e allo sviluppo di iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione, del patrimonio immobiliare di riferimento;

VISTI

- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e, in particolare:
- l'art. 15 L. 7 agosto 1990, n. 241, rubricato *“Accordi fra pubbliche amministrazioni”*, il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare:
 - l'art. 61, co.1, così come modificato dall'art.1, co.1, lett. f), D. Lgs. 3 luglio 2003 n.173, che ha trasformato l'Agenzia del Demanio in Ente Pubblico Economico;
 - l'art. 65, co. 1, che attribuisce all'Agenzia l'amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili;
 - l'art. 65, co. 2, che prevede la possibilità per l'Agenzia di stipulare convenzioni con Regioni, Enti Locali ed altri Enti Pubblici, per la gestione dei beni immobili di rispettiva proprietà, previsione espressamente recepita dallo Statuto dell'Agenzia del Demanio all'art. 2, co.3;
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. 6 agosto 2008, n.133 ed in particolare l'art. 58, recante: *"Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti Locali"*;
- il D.L. 25 settembre 2001 n. 351, conv. in L. 23 novembre 2001 n. 410 e, in particolare:
 - l'art. 3-bis recante: *"Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione"*;
 - l'art. 3-ter recante: *"Processo di valorizzazione degli immobili pubblici"*;
- il D.L. 6 luglio 2011, n.98, conv. in L. 15 luglio 2011, n.111 e, in particolare:
 - l'art.33 rubricato *"Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare"*, che ha istituito una Società di gestione del risparmio (SGR), per la costituzione di uno o più fondi immobiliari che investano in fondi chiusi promossi o partecipati da Enti Territoriali – anche costituiti in forma consorziata o associata ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – da altri Enti Pubblici, o da Società interamente partecipate dai predetti Enti, ovvero per la costituzione di uno o più fondi d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali e diritti reali immobiliari, nonché immobili degli Enti Territoriali – anche costituiti in forma consorziata o associata ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – di altri Enti Pubblici, o di Società interamente partecipate dai predetti Enti;
 - l'art.33-bis, come modificato dall'art.3, co.15, D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012, n.135, che attribuisce all'Agenzia il compito di promuovere iniziative volte all'istituzione di fondi immobiliari, società e consorzi per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà degli Enti Territoriali, dello Stato e degli Enti dagli stessi vigilati;
- il D.L. 12 settembre 2014 n. 133, conv. in L. 11 novembre 2014 n. 164 all'art. 26 rubricato: *"Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati"*;
- il D.L. 31 maggio 2014 n. 83, (cd. *"D.L.Turismo"*), conv. in L. 29 luglio 2014, n. 106 e, in particolare, l'art. 11 co. 3, rubricato *"Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche"* che, per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari, prevede che le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, possono essere affidati in concessione in uso gratuito, non superiore a nove anni;

- il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, rubricato “Codice del terzo settore, a norma dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- l’art. 112 co. 4 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il quale prevede che: *“lo Stato, le Regioni e gli altri Enti Pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresì l’integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati”*;
- l’art. 11-quinquies D.L. 30 settembre 2005 n. 203, conv. in L. 2 dicembre 2005 n. 248, rubricato *“Dismissione di immobili”*;
- l’art. 56-bis D.L. 21 giugno 2013 n. 69, conv. in L. 9 agosto 2013, n. 98, rubricato *“Semplificazione delle procedure in materia di trasferimento agli Enti territoriali”*;
- l’art. 5 co. 5 D.Lgs. 28 maggio 2010 n. 85 rubricato *“Tipologie di beni”*, il quale prevede che, nell’ambito di specifici accordi di valorizzazione, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di presentazione della domanda di trasferimento, al trasferimento alle Regioni e agli altri Enti Territoriali, ai sensi dell’articolo 54 co. 3 D. Lgs. n. 42/2004 dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;
- l’art. 2 commi dal 222 al 222-quinquies L. 23 dicembre 2009 n. 191, rubricato *“Disposizione diverse”* che attribuiscono all’Agenzia funzioni di indirizzo ed impulso nell’attività di razionalizzazione degli spazi delle Amministrazioni dello Stato;
- la Legge Regionale n. 38 del 3/11/1993 di disciplina dei beni regionali;
- l’art. 10 della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017, Regione Campania, casa di vetro - legge annuale di semplificazione 2017;
- Legge regionale 31 marzo 2017, n. 10. “Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017” - Comma 67, valorizzazione ex canapifici.
- il Piano di Alienazione e Valorizzazione ai sensi dell’art. 58 legge 133/2008 ed allegato al bilancio di previsione 2018-2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n. XX del X/XX/2018 di approvazione dello schema di protocollo di intesa;

Quanto sopra premesso e considerato,

tra

Regione Campania, in persona del XXXXXXX

Agenzia del Demanio, in persona del XXXXXXX,

si conviene e si stabilisce quanto segue:

Art. 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Protocollo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2

(Oggetto ed obiettivi del Protocollo)

Il presente Protocollo ha ad oggetto la formalizzazione di un rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato all'avvio di nuove iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico ricadente nel territorio regionale di riferimento. Tali obiettivi saranno conseguibili attraverso le seguenti complementari linee di azione:

- un percorso finalizzato ad attivare specifiche azioni territoriali volte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico nell'area della Regione Campania, in accordo con gli altri soggetti pubblici e di categoria, al fine di favorire iniziative di sviluppo di tipo commerciale, terziario, turistico, sociale e culturale anche attraverso il ricorso a **programmi unitari di valorizzazione territoriale**, strumenti di partenariato pubblico-privato e all'attivazione di eventuali strumenti finanziari derivanti da fondi strutturali e da altre opportunità di finanziamento;
- la strutturazione di operazioni di **finanza immobiliare** ex art. 33 D.L. n. 98/2011 e sulla base delle iniziative in corso di avvio da parte della Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A;
- verifica delle ulteriori potenzialità di sviluppo del patrimonio immobiliare di ambito regionale, con particolare attenzione alla conoscenza di un **patrimonio minore** che potrà essere selezionato per iniziative di valorizzazione in corso da parte dell'Agenzia del Demanio (*Valore Paese*).

L'intesa è finalizzata ad incrementare il livello di risorse pubbliche e private a disposizione delle strategie regionali di sviluppo, anche nell'ambito dell'attuazione del ciclo di programmazione SIE 2014-2020, con particolare riferimento a tematiche quali: housing, inclusione sociale, servizi pubblici (scuole, spazi e contenitori pubblici, riuso), efficienza energetica (riduzione dei costi di gestione e miglioramento delle performance ambientali del patrimonio pubblico e privato), riqualificazione aree dismesse, mobilità, etc.

In questo senso le Parti intendono collaborare al fine di favorire l'accesso degli Enti Territoriali della Regione Campania alle risorse di BEI, FEI, CDP, Invimit, ESCO, a fondi e a capitali privati tramite strumenti di partenariato pubblico privato come finanza di progetto e a fondi immobiliari.

Per le finalità sopra descritte le Parti individuano, in prima istanza, il seguente quadro di azioni da svolgere:

- scouting degli immobili di proprietà della Regione e degli Enti Territoriali o pubblici della Campania al fine di un approfondimento tecnico amministrativo finalizzato alla segmentazione ed individuazione del percorso maggiormente efficace per la valorizzazione o dismissione;
- predisposizione di studi e analisi di fattibilità o opportunità, anche economico finanziaria, al fine di verificare il percorso ipotizzato e gli strumenti attuativi per ciascun cluster di immobili;
- scambio dati (open data) con possibilità di interazione con il cittadino finalizzata a raccogliere proposte di recupero e di manutenzione;
- divulgazione di metodologie e strumenti per la gestione e valorizzazione immobiliare, in particolare attraverso gli strumenti di Partenariato Pubblico Privato (es. concessione di

valorizzazione).

Art. 3

(Piattaforma telematica -Portafoglio immobiliare)

A partire da un primo portafoglio immobiliare ricadente nel territorio regionale già censito dall'Agenzia e costituito dai beni di proprietà di Enti Pubblici - Territoriali e non - candidati in Proposta Immobili 2015 e 2016, sarà individuato un ulteriore portafoglio di immobili pubblici di ambito regionale, anche mediante l'utilizzo della piattaforma informatica messa a disposizione dall'Agenzia denominata *EnTer*.

La piattaforma web (*EnTer*) sarà accessibile sui siti istituzionali della Regione e dell'Agenzia e potrà costituire anche un modello per il coordinamento e la strutturazione del cd. "*Sportello Territoriale*" in collaborazione con altri Soggetti Istituzionali.

Il patrimonio immobiliare individuato attraverso la piattaforma web sarà oggetto di una specifica attività di segmentazione per la strutturazione di iniziative di valorizzazione, razionalizzazione o dismissione, anche ai sensi dell'art. 33 e ss. D.L. n. 98/2011. Al fine di coinvolgere gli Enti Pubblici proprietari o gestori di immobili ricadenti nel territorio regionale campano, nella predetta attività di censimento tramite la piattaforma web, le Parti potranno organizzare uno o più eventi finalizzati a promuovere tale iniziativa, fornendo in quel contesto le linee guida del progetto e la modalità di utilizzo della piattaforma.

Nell'ambito delle iniziative innovative avviate e/o da avviare, promosse dall'Agenzia del Demanio con particolare riferimento al progetto CAMMINI E PERCORSI - iniziativa di valorizzazione a rete degli immobili pubblici situati lungo i cammini, percorsi storici-religiosi e ciclovie già riconosciuti anche in ambito regionale (in particolare la via Francigena, la via Appia e la ciclovia SOLE) - e al progetto Fari Torri ed Edifici Costieri, la Regione Campania si impegna a segnalare beni di proprietà, propria o di Enti o società ad essa riconducibili, su cui attivare, nel rispetto della disciplina nazionale e regionale in materia, eventuali strumenti di concessione/locazione gratuita ex art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014 e concessione/locazione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001, nonché a promuovere l'iniziativa, mediante ogni strumento di marketing territoriale attivabile, per una sua proficua diffusione presso le Amministrazioni civiche del territorio regionale.

L'Agenzia del Demanio, a partire dalle fasi di segmentazione e clusterizzazione del portafoglio proposto, si impegna a promuovere ogni ulteriore iniziativa di valorizzazione attivabile quali ad esempio progetto dimore ecc. ed a coinvolgere su tali temi, in vista della facilitazione delle operazioni, gli Organi competenti dello Stato operanti sul territorio regionale.

Art. 4

(Impegni assunti dalle Parti)

Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a porre in essere tutte le attività di propria competenza – come di seguito meglio specificate – necessarie per il pieno conseguimento degli obiettivi definiti all'art. 2.

a) Impegni assunti dalla Regione Campania

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, la Regione, nel ruolo di indirizzo e governo del territorio, nonché in qualità di promotore dell'iniziativa, si impegna a:

- promuovere e coordinare i lavori del Tavolo che verrà costituito ai sensi del successivo art. 5;
- facilitare l'espletamento delle azioni amministrative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Protocollo, anche mettendo a disposizione le competenze e le prerogative ad essa espressamente attribuite dalla legge;
- promuovere la partecipazione degli Enti Pubblici appartenenti al Settore Regionale Allargato, proprietari di beni suscettibili di inserimento nelle iniziative che saranno avviate anche attraverso proposte sovralocali e/o di sistema;
- mettere a disposizione e/o facilitare il reperimento di tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa agli immobili pubblici appartenenti al proprio patrimonio interessato dall'iniziativa e agli ulteriori immobili di successiva individuazione;
- reperire eventuali risorse finanziarie all'interno della programmazione regionale da destinare alla valorizzazione del patrimonio pubblico degli Enti Locali.

b) Impegni assunti dall'Agenzia del Demanio

L'Agenzia si impegna a verificare la presenza nel territorio regionale di riferimento di immobili statali, suscettibili di valorizzazione e dismissione, anche ai sensi dell'art. 33 D.L. n. 98/2011. L'Agenzia si impegna, altresì, a fornire supporto tecnico-specialistico in favore degli Enti Pubblici coinvolti, per l'espletamento di tutte le attività di seguito descritte:

- censimento, ricognizione, analisi e segmentazione del portafoglio immobiliare di riferimento;
- analisi e studi per la eventuale predisposizione di piani unitari di valorizzazione, anche avvalendosi qualora ne ricorrano i requisiti delle risorse assegnate sul cap. 7754;
- strutturazione preliminare di iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione, nonché di operazioni di finanza immobiliare ex art. 33 D.L. n.98/2011 per le cui attività propedeutiche e connesse l'Agenzia potrà fornire il supporto tecnico-specialistico necessario, anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 8-bis del citato articolo con particolare riferimento al portafoglio immobili di cui all'allegato A e B – colonna "cluster".

Art. 5

(Tavolo Tecnico Operativo)

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, verrà costituito un Tavolo Tecnico Operativo (TTO) i cui componenti, dell'Agenzia del Demanio e della Regione Campania, saranno nominati con successivo atto.

Al TTO è assegnato il compito di sovrintendere alle attività tecnico-amministrative propedeutiche e conseguenti all'attuazione degli interventi previsti, nonché di garantire il coordinamento tecnico con gli altri eventuali soggetti istituzionali a qualsiasi titolo coinvolti.

Le Parti si riservano fin d'ora la possibilità di estendere la partecipazione al TTO anche ad altri soggetti in grado di garantire supporto nelle materie di competenza, al fine di ottimizzare il perseguimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo.

In particolare, nella prima fase dei lavori del TTO –le attività saranno prioritariamente indirizzate allo *scouting* del patrimonio immobiliare di riferimento sul quale avviare singole iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione anche ai sensi dell’art.33 D.L. n. 98/2011:

- predisporre l’invito formale da trasmettere a tutti i Soggetti Pubblici presenti sul territorio;
- organizzare uno o più eventi pubblici di presentazione della piattaforma telematica quale strumento di adozione per veicolare l’iniziativa che le Parti intendono promuovere, e di illustrazione delle finalità del Progetto e delle linee guida;
- avviare lo scouting degli immobili appartenenti agli Enti Locali, da selezionare secondo i criteri e le modalità che verranno meglio concordate;
- coinvolgere ulteriori immobili di proprietà della Regione, di altri Soggetti Pubblici appartenenti al Settore Regionale Allargato, dello Stato ovvero di altri Enti Pubblici, Territoriali e non, e ricadenti nel territorio regionale, ai fini dell’ampliamento del portafoglio immobiliare di riferimento.

A valle delle risultanze emerse dall’attività di scouting territoriale, sarà avviata una fase di segmentazione del portafoglio immobiliare di riferimento, a partire dal quale verranno successivamente individuati lo scenario ottimale e le modalità operative di attuazione delle singole iniziative da avviare.

Le Parti si impegnano a considerare il TTO quale sede unica presso la quale affrontare e risolvere questioni o tematiche di contenuto tecnico e/o amministrativo attinente l’attuazione degli strumenti di finanza immobiliare di cui all’art. 33 D.L. n. 98/2011 e, più in generale, i rapporti tra lo Stato e la Regione nella gestione e valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, nell’ottica della leale e continuativa collaborazione, affinché si possa addivenire sempre ad una convergenza di interessi ed obiettivi per una reciproca e piena soddisfazione.

Il TTO è, altresì, istituito al fine di ricercare sinergie su tematiche specifiche attinenti i rispettivi patrimoni immobiliari presenti nella Regione Campania nonché ogni forma consentita di collaborazione ed assistenza nell’ottica della gestione integrata e coordinata del patrimonio immobiliare pubblico.

Le Parti non hanno alcun obbligo di sviluppare le proposte e/o le iniziative emerse in sede di TTO o comunque a valle delle attività e degli approfondimenti di cui al presente Protocollo. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, laddove le Parti intendessero sviluppare tali proposte e/o iniziative, la strutturazione delle medesime sarà regolata da specifici accordi e/o intese.

Art. 6

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite Posta Elettronica Certificata ai seguenti indirizzi:

- per la Regione Campania: [XXXX](#)
- per l’Agenzia del Demanio: [XXXX](#)

Art.7
(Durata)

Il presente Protocollo ha durata triennale, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Esso potrà essere prorogato per un periodo di eguale durata in ragione dello stato di avanzamento delle attività, previa comunicazione tra le Parti, a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Nell'ipotesi in cui le previsioni del presente Protocollo non potessero trovare integrale attuazione, le Parti potranno sciogliersi dagli impegni assunti mediante comunicazione scritta da trasmettere a mezzo Posta Elettronica Certificata, senza nulla avere a pretendere l'una dall'altra.

Art. 8
(Decadenza automatica)

Ai sensi della Legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1, il presente protocollo decadrà automaticamente in caso di assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi nell'anno successivo alla data di sottoscrizione.

La decadenza sarà accertata a cura del Dirigente competente per materia e comunicata agli uffici di Presidenza, nonché, agli organismi interessati.

Art. 9
(Revisioni ed integrazioni)

Il presente Protocollo potrà essere modificato, integrato o aggiornato esclusivamente in forma scritta con eventuali atti aggiuntivi o integrativi.

Art. 10
(Risorse finanziarie)

Per l'attuazione del presente Protocollo, non è previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo; pertanto, qualunque onere rimarrà a carico della Parte che è chiamata a sostenerlo.

Art.11
(Riservatezza)

Tutti i dati, documenti o altri materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente Protocollo dovranno essere considerati come "informazioni riservate", ove qualificati come tali dalla Parte che li comunica.

Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente Protocollo, salvo diverse pattuizioni, da formalizzarsi per iscritto.

Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente Protocollo.

Art. 12

(Controversie)

Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime.

Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.

Art. 13

(Pubblicazione)

Il presente Protocollo sarà pubblicato sui rispettivi siti istituzionali delle Parti, al fine di assicurarne la massima conoscenza e diffusione.

Letto, confermato e sottoscritto

Napoli, XXXX 2018

Per la Regione Campania,

il xxxxxxxxxxxx

.....

Per l'Agenzia del Demanio

il xxxxxxxxxxxx

.....